

## Guida agli ammortizzatori con causale Covid-19

[Scarica la versione pdf](#) [Come si calcola la cassa integrazione](#) **Decreto D.L. 18 marzo 2020** per far fronte alla fase di emergenza dovuta al COVID-19 ha previsto importanti deroghe alla disciplina ordinaria degli ammortizzatori sociali D.lgs 148/2015. **L. art. 19 del decreto in parola, disciplina il ricorso alla cassa integrazione ordinaria (CIGO) e all'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (Fis) con le seguenti previsioni:**

- durata massima 9 settimane, salvo per le regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto dove sono previste 13 settimane (alle 9 settimane si aggiunge quanto già stabilito al D.l. 9 del 2 marzo 2020);
- causale Covid-19;
- periodo utilizzo dal 23 febbraio e entro il 31 agosto;
- la domanda deve essere presentata entro 4 mesi dall'inizio della sospensione;
- fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto devono essere svolti, anche in via telematica, entro i 3 gg. successivi alla comunicazione preventiva da parte dell'impresa;
- il periodo di Cigo viene neutralizzato ai fini delle richieste successive e non viene computato ai fini della durata massima;
- il periodo durante il quale si percepisce l'assegno ordinario (Fis), non viene computato ai fini del superamento del tetto aziendale (limitatamente al 2020) e viene neutralizzato ai fini delle richieste successive;
- non è necessario per il lavoratore possedere anzianità aziendale di 90 giorni;
- non si applica il contributo addizionale sia alla Cigo che all'assegno ordinario (Fis);
- anticipazione a carico del datore di lavoro (Circ. Inps 170/2017). Su istanza del datore di lavoro la prestazione, in via di eccezione, può essere pagata direttamente dall'Inps (Mess. Inps 1287/20 e Circ. Inps 47/20);
- possono accedere alla CIGO i settori che ne hanno diritto, le aziende che per settore di appartenenza non hanno la CIGO possono fare richiesta di Cassa Integrazione in Deroga. **Requisito di accesso agli ammortizzatori:**
- il lavoratore deve risultare in servizio al 17 marzo - per i lavoratori in appalto, nel caso in cui si sia proceduto al cambio di appalto successivamente al 23 febbraio, o nelle ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi art. 2112 c.c., si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro (Circ. Inps 47/2020) - eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all'accoglimento istanza di CIGO o di assegno ordinario (Circ. Inps 47/20). **Limite di spesa** - limite di spesa #130; 1.347,2 milioni di #130; per l'anno 2020 (per Fis e Cigo) - l'Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa, qualora emerga anche in via prospettica che il limite è stato raggiunto non prende in considerazione ulteriori domande (le domande saranno evase in ordine cronologico di arrivo) **Tutto quanto previsto dall'art. 19 si applica anche ai fondi alternativi art. 27 D.lgs 148** - Fondo Solidarietà Bilaterale Artigianato - Fondo Solidarietà Bilaterale per i lavoratori in somministrazione - le prestazioni erogate da questi due fondi con causale Covid - 19, sono a carico dello Stato nel limite di 80 milioni per l'anno 2020 **Misura dell'integrazione** - 80% della retribuzione globale (comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive) che sarebbe spettata per le ore non prestate
- l'importo è soggetto all'applicazione di un massimale che per l'anno 2020 è:
  - retribuzioni pari o inferiori a #130; 2159,48 = #130; 998,18 al netto contributi 5,84% = 939,88
  - retribuzioni superiori a #130; 2159,48 = #130; 1199,72 al netto contributi 5,84% = 1129,65
 Esempio di calcolo (retribuzione quarto livello commercio) - #130; 1616,68 \* 14/12 = #130; 1886,12 quindi il massimale da applicare è 998,18 #130; 5,84% di trattenuta previdenziale (#130; 58,293) = 939,88 a cui va applicata aliquota Irpef in base agli scaglioni di reddito
- Effetti sul rapporto di lavoro** - Durante la sospensione a zero ore, non si maturano ferie, permessi e i ratei 13<sup>^</sup> e 14<sup>^</sup> mensilità. In caso di riduzione di orario i ratei di 13<sup>^</sup> e 14<sup>^</sup> mensilità si maturano limitatamente alle ore lavorate, le ferie vengono maturate per intero e sono a carico azienda in caso di fruizione dell'assegno ordinario (Circ. Inps 130/2017);
- Diversamente da quanto previsto dalla disciplina ordinaria, in caso di malattia la Circ. Inps 47/20 non fa distinzioni di trattamento a seconda se la malattia sia iniziata prima o dopo la sospensione dal lavoro e prevede che l'integrazione salariale sostituisce l'indennità di malattia;
- Il periodo è coperto da contribuzione figurativa;
- Durante la fruizione dell'assegno ordinario (Fis) non viene erogato l'assegno familiare, mentre la fruizione è prevista durante la Cigo; **Modalità di pagamento** Anticipazione a carico del datore di lavoro (Circ. Inps 170/2017). Su istanza del datore di lavoro la prestazione, in via di eccezione, può essere pagata direttamente dall'Inps (Mess. Inps 1287/20 e Circ. Inps 47/20); Nel caso in cui l'azienda non anticipi la prestazione è l'Inps che paga direttamente. Dal 10 aprile per avere l'assegno; accreditato delle prestazioni di sostegno al reddito su conto corrente, su libretto di deposito o di risparmio o su carta prepagata ricaricabile, non sarà più necessario presentare all'Inps i modelli validati dal proprio Istituto o Ente di credito (Circ. Inps 48/20) Al fine di garantire ai lavoratori la continuità di reddito è stata sottoscritta una convenzione con l'ABI che consente di chiedere l'anticipazione della prestazione. L'anticipazione è prevista sia per l'assegno ordinario che per la Cassa ordinaria, e avverrà tramite l'apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale. **Campo d'applicazione Fis**

**assegno ordinario** - datori lavoro che hanno occupato da 6 a 15 dipendenti nel semestre precedente nei settori - Imprese di Vigilanza - Imprese pulimento - Turismo (Alberghi, agenzie viaggio, ristorazione collettiva, pubblici esercizi ecc) - Studi professionali - Commercio, aziende di commercializzazione, terziario, aziende di servizi alle imprese Datori lavoro che hanno occupato + di 15 dipendenti nel semestre precedente - Imprese pulimento - Turismo (Alberghi, agenzie viaggio, ristorazione collettiva, pubblici esercizi ecc) - agenzie viaggio e tour operator (da 16 fino a 50 dip.) - Commercio, aziende di commercializzazione (da 16 fino a 50 dip.) - terziario, aziende di servizi alle imprese (anche oltre i 50 dip.) - studi professionali

**Campo d#128;&#153;applicazione CIGO** - nei nostri settori non si applica la CIGO, ne hanno diritto solo le **imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione**, (con + 15 dip) che subiscano una riduzione o sospensione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato il ricorso alla CIGO; **Art 20. CIGO per aziende che al 23 febbraio si trovano in CIGS** Le aziende che al 23 febbraio hanno in corso un trattamento di CIGS, possono presentare domanda di CIGO (qualora rientrano nel campo di applicazione della cigo Circ. 47/20), la trasformazione determina la sospensione della Cigs e l#128;&#153;applicazione della disciplina speciale: - durata max di 9 settimane. Per le regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto 13 settimane (alle 9 settimane si aggiunge quanto già stabilito al D.l. 9 del 2 marzo 2020) - causale Covid-19 - non applicazione contributo addizionale - periodo utilizzo dal 23 febbraio e entro il 31 agosto - la domanda deve essere presentata entro 4 mesi dall#128;&#153;inizio della sospensione - fermo restando l#128;&#153;informazione, la consultazione e l#128;&#153;esame congiunto devono essere svolti, anche in via telematica, entro i 3 gg. successivi alla comunicazione preventiva da parte dell#128;&#153;impresa; - il periodo durante il quale si percepisce l#128;&#153;assegno ordinario di Cassa non viene computato ai fini del superamento della durata (limitatamente al 2020) e viene neutralizzato ai fini delle richieste successive; - non è necessario per il lavoratore possedere anzianità aziendale di 90 gg. - non si applica il contributo addizionale - anticipazione a carico datore di lavoro Circ. Inps 170/2017. Su istanza del datore di lavoro la prestazione, in via di eccezione, **può** essere pagata direttamente dall#128;&#153;Inps ( mess. Inps 1287/20 e circ. Inps 47/20) - **Limite di spesa** - limite di spesa #130; 338,2 milioni per l#128;&#153;anno 2020 - L#128;&#153;Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa, qualora emerga anche in via prospettica che il limite è stato raggiunto non prende in considerazione ulteriori domande (evasione domande in ordine cronologico) - Per i nostri settori, il passaggio da CIGS a CIGO può avvenire solo per le attività che hanno diritto alla CIGO: **imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione**, (con + 15 dip) che subiscano una riduzione o sospensione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante che abbiano comportato il ricorso a CIGO; - le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non hanno la CIGO possono accedere alla Cassa in Deroga (Mess. Inps 1287/20 Circ. Inps 47/2020). **Art. 21 per datori di lavoro che hanno in corso assegno solidarietà** I datori di lavoro iscritti al Fondo Integrazione Salariale, che al 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono accedere all#128;&#153;assegno ordinario anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell#128;&#153;assegno di solidarietà, a totale copertura dell#128;&#153;orario di lavoro, (mess. Inps 1287/20) la trasformazione determina: - sospensione e sostituzione assegno di solidarietà - durata massima 9 settimane. Per le regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto 13 settimane (alle 9 settimane si aggiunge quanto già stabilito al D.l. 9 del 2 marzo 2020) - causale Covid-19 - periodo utilizzo dal 23 febbraio e entro il 31 agosto - la domanda deve essere presentata entro 4 mesi dall#128;&#153;inizio della sospensione - fermo restando l#128;&#153;informazione, la consultazione e l#128;&#153;esame congiunto devono essere svolti, anche in via telematica, entro i 3 gg. successivi alla comunicazione preventiva da parte dell#128;&#153;impresa; - il periodo durante il quale si percepisce l#128;&#153;assegno ordinario (Fis), non viene computato ai fini del superamento del tetto aziendale (limitatamente al 2020) e viene neutralizzato ai fini delle richieste successive - non è necessario per il lavoratore possedere anzianità aziendale di 90 gg. - non si applica il contributo addizionale - anticipazione a carico datore di lavoro Circ. Inps 170/2017. Su istanza del datore di lavoro la prestazione, in via di eccezione, può essere pagata direttamente dall#128;&#153;Inps ( mess. Inps 1287/20 e circ. Inps 47/20) **Limite di spesa** Per il finanziamento si attinge allo stanziamento di #130; 1.347, 2 milioni previsto per la cigo e l#128;&#153;assegno ordinario di cui all#128;&#153;19 c. 9 **Art 22 Cassa in deroga** Le regioni e le province autonome possono riconoscere trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ai datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di riduzione o sospensione di orario in costanza di rapporto di lavoro. Per far fronte alla fase di emergenza dovuta al COVID-19 il D.L. 18 in vigore dal 17 marzo 2020 ha previsto importanti deroghe alla disciplina ordinaria che si applicano anche alla cassa in deroga: - durata massima 9 settimane, per le regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto 13 settimane (le 9 settimane si aggiungono a quanto già stabilito al D.l. 9 del 2 marzo 2020) - causale Covid-19 - periodo utilizzo dal 23 febbraio e entro il 31 agosto - la domanda deve essere presentata entro 4 mesi dall#128;&#153;inizio della sospensione - previo accordo, che può essere concluso anche in via telematica con OO.SS. comparativamente più rappresentative - l#128;&#153;accordo non è richiesto se riguarda datori di lavoro fino a 5 dipendenti - per il lavoratore ai fini dell#128;&#153;accesso non è necessario possedere anzianità aziendale di 90 gg. - non si applica il contributo addizionale - esclusivamente pagamento diretto da parte Inps, concesso con decreto delle regioni e delle province autonome da trasmettere all#128;&#153;Inps entro 48 ore dall#128;&#153;adozione. L#128;&#153;efficacia è subordinata al rispetto dei limiti di spesa di #130; 3.293,2 milioni da ripartire tra tutte le regioni - L#128;&#153;Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa, qualora emerga anche in via prospettica che il limite è stato raggiunto, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori

(evasione prestazioni in ordine cronologico) - La ripartizione delle risorse alle regioni è stata disposta il 24/3/2020 - per Trento e Bolzano le risorse finanziarie sono trasferite ai fondi di solidarietà del Trentino ed Alto Adige che autorizzano le prestazioni - Il decreto di ripartizione delle risorse alle regioni prevede che in caso di unità produttive site in 5 o più regioni o province autonome, il trattamento di CIGD è riconosciuto con decreto dal Ministero del Lavoro che trasmette richiesta all'Inps entro il limite di spesa 120 ML per l'anno 2020. Definizione di unità produttiva Circ. Inps 197/2015.

unità produttiva deve essere funzionalmente autonoma, caratterizzata per la sua sostanziale indipendenza tecnica, in essa deve essere svolto e concluso il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale;

**Requisito di accesso alla cassa in deroga:** - il lavoratore deve risultare in servizio al 17 marzo 2020; - per i lavoratori in appalto, nel caso in cui si sia proceduto al cambio di appalto successivamente al 23/2/20 e nelle ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi art. 2112 c.c., si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro (Circ. Inps 47/2020); - per i lavoratori intermittenti, purché occupati alla data del 23 febbraio, il trattamento è riconosciuto nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti (Circ. Inps 47/2020); in alcuni accordi quadro regionali di CIGd sono previste condizioni più favorevoli. - eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all'accoglimento dell'istanza di cassa in deroga (Circ. Inps 47/20).

**Misura dell'integrazione** - 80% della retribuzione globale (comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive) che sarebbe spettata per le ore non prestate; - importo è soggetto all'applicazione di un massimale che per l'anno 2020 è: - retribuzioni pari o inferiori a 2159,48 = 130; 998,18 al netto contributi 5,84% = 130; 939,88 - retribuzioni superiori a 2159,48 = 130; 1199,72 al netto contributi 5,84% = 130; 1129,65 Esempio di calcolo (retribuzione quarto livello commercio) - 1616,68 \* 14/12 = 1886,12 quindi il massimale da applicare è 1886,12 - 998,18 = 887,94; 5,84% di trattenuta previdenziale (130; 58,293) = 130; 939,88 cui va applicata aliquota Irpef in base agli scaglioni di reddito.

**Effetti sul rapporto di lavoro** - Durante la sospensione a zero ore, non si maturano ferie, permessi e i ratei 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> mensilità. In caso di riduzione di orario i ratei di 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> mensilità si maturano limitatamente alle ore lavorate; - Diversamente da quanto previsto dalla disciplina ordinaria, in caso di malattia, la Circ. Inps 47/20 non fa distinzioni di trattamento se la malattia è iniziata prima o dopo la sospensione dal lavoro per Covid -19 prevedendo che l'integrazione salariale sostituisce l'indennità di malattia; - Il periodo è coperto da contribuzione figurativa; - Vengono pagati gli assegni familiari.

**Modalità di pagamento** per la Cassa in Deroga è l'Inps che paga direttamente. Dal 10 aprile 2020, per avere l'accredito delle prestazioni di sostegno al reddito su conto corrente, su libretto di deposito o di risparmio o su carta prepagata ricaricabile, non sarà più necessario presentare all'Inps i modelli validati dal proprio Istituto o Ente di credito (Circ. Inps 48/20) Al fine di garantire ai lavoratori la continuità di reddito è stata sottoscritta una convenzione con l'ABI che consente di chiedere l'anticipazione della prestazione. L'anticipazione è prevista sia per l'assegno ordinario che per la Cassa ordinaria, e avverrà tramite l'apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrato a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

**Campo di applicazione** Datori lavoro che hanno fino a 5 dipendenti di tutti i nostri settori, escluse le imprese artigiane delle pulizie e dei parrucchieri, estetisti e tatuatori che hanno il Fondo artigiani FSBA. Rientrano nell'applicazione della Cassa in Deroga tutti i settori della Filcams che hanno la CIGS: **Datori di lavoro che hanno occupato MEDIAMENTE + 15 dipendenti nel semestre precedente** - **imprese appaltatrici di servizi di pulizia** - Anche se costituite in forma di cooperativa che subiscono una riduzione di attività in conseguenza della riduzione dell'azienda appaltante che fatto ricorso alla CIGS; - **imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione**, che subiscono una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato il ricorso a CIGO o CIGS; - **imprese artigiane** con + 15 dipendenti, solo se l'intervento è richiesto in conseguenza di CIGS concessa alla committente e che questa determini la prevalenza del fatturato (o biennio precedente, abbia superato il 50% del fatturato complessivo dell'azienda artigiana); - **imprese di vigilanza** Datori di lavoro che hanno occupato **MEDIAMENTE + 50 dipendenti nel semestre** - **imprese commerciali** attività di intermediazione commerciale - **agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici**